

A I COMMISSIONE PERMANENTE  
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 1574 Governo, recante «DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

ricordato che, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione, che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

rilevato altresì che, per quanto concerne l'ambito universitario, l'articolo 33 della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; con riferimento al diritto allo studio universitario, peraltro, la potestà legislativa spetta esclusivamente alle regioni;

ricordato che, con riferimento all'articolo 4 rileva anche l'ambito di tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che gli articoli 25 e 26 sono riconducibili alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato;

ricordato che allo Stato è, altresì, assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;

richiamato l'articolo 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca e sottolinea pertanto l'esigenza di stanziare risorse adeguate al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e di implementare l'offerta formativa di tutto il sistema di istruzione e formazione;

evidenziata, con riferimento all'articolo 3, l'esigenza di valutare l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

rilevato che l'articolo 6 reca disposizioni volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti, al fine di ridurre la spesa per l'acquisto dei libri scolastici e consentire alle istituzioni scolastiche «statali» di dotarsi tempestivamente di libri per l'uso da parte degli studenti;

rilevato che il nostro sistema nazionale di istruzione pubblica si articola in scuole statali, scuole paritarie private e scuole paritarie di enti locali;

richiamata, in proposito, l'esigenza di valutare se, in coerenza con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 474 del 1994;

rilevato, per quanto attiene ai requisiti di necessità ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 400/1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione», che l'articolo 9 differisce gli effetti delle novità da esso introdotte in tema di durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione all'adozione della normativa di attuazione, cui si procederà entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

sotto analogo profilo, va considerato che parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 si applicheranno a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e che, in numerosi altri casi, l'effettiva operatività di quanto previsto è subordinata all'adozione di atti secondari per la cui emanazione non è previsto un termine;

richiamata la previsione dell'articolo 20, che abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al cosiddetto bonus di maturità per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non sia applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge;

rilevata l'esigenza di valutare attentamente la suddetta previsione, di cui all'articolo 20, tenendo conto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento nei confronti degli studenti che ritenevano che tale bonus sarebbe stato applicato, sulla base della legislazione allora vigente;

richiamata, infine, riguardo al principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge, la sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, in cui viene sottolineato come «l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione» e che «se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge»,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) è necessario che nelle diverse disposizioni del decreto-legge in cui la definizione delle modalità applicative è demandata ad atti

normativi secondari sia previsto espressamente il relativo termine di adozione;

2) le disposizioni, richiamate in premessa, di cui agli articoli 5 e 9, siano valutate tenendo conto dei requisiti di necessità ed urgenza propri dello strumento normativo del decreto-legge e di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione»;

3) con riferimento all'articolo 3, si segnala l'esigenza di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM);

4) con riguardo all'articolo 6, si valuti se, in coerenza con gli articoli 33 e 34 della Costituzione, sussistono le condizioni materiali che furono presupposte dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 474 del 1994;

5) è necessario rivedere la previsione di cui all'articolo 20, al fine di renderla coerente con i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

#### PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) PARERE FAVOREVOLE

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la quota del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche da destinare al finanziamento dei progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche, di

laboratori scientifico-tecnologici ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sarà assegnata, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;

le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 6, da assegnare alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di libri di testo, sono poste a carico del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006;

l'autorizzazione di spesa concernente il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di studenti,

con particolare riferimento alla scuola primaria, delle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, di cui all'articolo 7, riguarda i maggiori oneri di funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di materiali, servizi e prestazioni d'opera occorrenti, e comporta i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica;

il maggior impegno del personale derivante dal citato prolungamento di orario sarà disciplinato dalla contrattazione integrativa e sarà pertanto remunerato nell'ambito del fondo per l'istituzione scolastica;

l'importo complessivo del contributo da versare all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione, di cui all'articolo 9, sarà rimodulato con apposito atto, al fine di garantire il rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista al comma 3 del medesimo articolo;

le disposizioni in materia di mutui per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 10, comma 1, determinano effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento, per gli anni successivi al 2016, di circa 150 milioni di euro annui;

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle detrazioni delle liberalità in favore delle AFAM e delle Università di cui all'articolo 10, comma 3, è stata effettuata in termini prudenziali assumendo l'importo complessivo delle erogazioni effettuate in favore delle istituzioni scolastiche nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2011;

la spesa prevista per l'acquisto di strumenti digitali idonei a garantire la connettività wireless, ai sensi dell'articolo 11, sarà effettuata nell'anno 2013;

le disposizioni, di cui all'articolo 12, che prevedono che in sede di Conferenza unificata sia raggiunto un apposito accordo per determinare i criteri di assegnazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e dei dirigenti scolastici dovranno assicurare i risparmi di spesa già indicati nella relazione tecnica allegata alla legge n. 183 del 2011;

la disposizione che prevede che la Scuola per l'Europa di Parma rientri tra le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 12,

comma 3, ha natura esclusivamente interpretativa, e a tale istituzione educativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si applicheranno in via generale le norme di finanza pubblica;

all'integrazione delle anagrafi regionali e nazionali degli studenti, di cui all'articolo 13, può provvedersi nell'ambito degli stanziamenti destinati all'informatica di servizio, già previsti a legislazione vigente, pari a circa 30 milioni di euro, nonché nell'ambito del fondo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali;

il contenuto della misura oggetto della sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, di cui all'articolo 15, comma 1, è rimesso all'autonomia negoziale delle parti contraenti, fermo restando il vincolo dell'invarianza della spesa;

l'assunzione di docenti di sostegno in sostituzione dei cessati relativi all'organico di diritto a legislazione previgente è già consentita nell'ambito delle facoltà assunzionali ordinarie e non è quindi conteggiata tra gli oneri recati dalle nuove disposizioni in materia dettate dai commi 2 e 3 dell'articolo 15;

la ricostruzione di carriera connessa alle assunzioni a tempo indeterminato, nel caso dei docenti, avviene non prima di un anno dall'assunzione, cioè al termine del periodo di prova, e spesso avviene nei fatti a distanza di oltre un anno;

l'onere indicato nella relazione tecnica alla voce «scatti anzianità» comprende pertanto l'onere conseguente al nuovo stipendio a decorrere dall'anno successivo a quello di ricostruzione;

l'attività svolta dal personale docente delle commissioni mediche di cui al comma 5 dell'articolo 15 è remunerata nell'ambito delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa, di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il transito del personale presso altre amministrazioni, anche in deroga alle facoltà assunzionali, non determina un incremento stabile degli oneri retributivi, in quanto il personale in questione transita presso le amministrazioni di destinazione con le relative risorse finanziarie, limitatamente al periodo di permanenza nelle stesse;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione, di cui all'articolo 18, è stata effettuata sulla base dei parametri contrattuali correnti e

assumendo che la futura dinamica retributiva sarà finanziata nell'ambito delle risorse allo scopo destinate dalle future sessioni contrattuali;

la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 autorizzata, in favore degli istituti AFAM, dall'articolo 19, comma 4, sarà iscritta in bilancio come trasferimento corrente alle imprese;

la non applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008 anche per l'accesso programmato ai corsi relativi all'anno accademico 2013/2014 per i quali non sia intervenuto il provvedimento ministeriale finale è volto ad evitare disparità di trattamento e non appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di contenzioso;

il nuovo comitato di selezione, di cui all'articolo 22, in quanto volto a sostituire un organismo già esistente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la configurazione in termini di limite di spesa degli oneri di cui all'articolo 24, comma 1, recante disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca, è dovuta al fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non provvederà alla liquidazione diretta degli stipendi, ma al trasferimento di risorse finanziarie all'Istituto nazionale di geofisica e di vulcanologia, che a sua volta effettuerà le assunzioni programmate nei limiti delle risorse assegnate e delle disponibilità previste nel suo bilancio;

gli effetti positivi di gettito ascritti all'articolo 25, recante l'aumento delle accise sui prodotti alcolici, sono stati calcolati tenendo conto degli incrementi delle aliquote di accisa già disposti dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2013;

la quantificazione dei predetti effetti positivi è stata effettuata, ipotizzando che tali incrementi siano sostenibili dal mercato, senza determinare una contrazione dei relativi consumi;

la stima delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, di cui all'articolo 26, è stata effettuata sulla base dei dati relativi alla annualità 2011;

in considerazione dell'entità minima dell'aumento delle imposte e dell'esigua numerosità delle fattispecie considerate, di cui al suddetto articolo 26, i riflessi in termini di imposte dirette, quali quelli connessi alla maggiore deducibilità a fini IRES, sono stati ritenuti di entità assolutamente trascurabile e, comunque, ricompresi nella stima effettuata con carattere prudenziale;

rilevata l'opportunità di riformulare:

le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 12, comma 2, 13, comma 3 e 14, comma 2, in conformità alla prassi contabile vigente;

la disposizione di cui all'articolo 17, comma 8, in materia di integrazione delle commissioni del concorso per dirigente scolastico, al fine di esplicitarne il carattere speciale e transitorio;

l'autorizzazione di spesa, della quale è previsto l'utilizzo all'articolo 18, comma 2, tenendo conto delle modifiche apportate alla medesima dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 147 del 2007;

l'articolo 27, comma 2, alinea, al fine di specificare che la quantificazione degli oneri pari a 475,545 milioni di euro decorrono dall'anno 2018 anziché dal 2019;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

1) All'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare;

2) All'articolo 13, comma 3, sostituire le parole: non possono derivare con le seguenti: non devono derivare;

3) All'articolo 14, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

4) All'articolo 17, comma 8, primo periodo, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

5) All'articolo 18, comma 2, dopo le parole: 2007, n. 1, aggiungere le seguenti: come integrata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;

6) All'articolo 27, comma 2, alinea, sostituire le parole: dall'anno 2019 con le seguenti: dall'anno 2018.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE  
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

considerato come il decreto-legge persegua l'obiettivo, di per sé condivisibile, di migliorare l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa e culturale;

rilevato, in tale contesto, come buona parte degli oneri derivanti dal provvedimento siano coperti attraverso una serie di aumenti, previsti dall'articolo 25 del decreto-legge e scadenzati nel tempo, delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico;

evidenziato inoltre come altra parte degli oneri recati dal provvedimento siano coperti attraverso la previsione del comma 1 dell'articolo 26, che stabilisce nella misura fissa di 50 euro le imposte ipotecaria e catastale applicabili agli atti di trasferimento immobiliare per i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sarebbe stata prevista l'esenzione totale, nonché mediante l'incremento da 168 a 200 euro, disposto dal comma 2 del medesimo articolo 26, dell'importo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, applicabili ai trasferimenti immobiliari, in tutti quei casi in cui tale importo sia stabilito in misura fissa da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014;

rilevato come diversi, recenti provvedimenti legislativi facciano ricorso, a copertura dei relativi oneri, all'incremento delle accise, in particolare gli articoli 14, comma 2, e 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge n. 91 del 2013, che hanno a loro volta incrementato le accise relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, nonché la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, che, se attivata, comporterebbe anch'essa l'incremento delle accise sui prodotti energetici e l'elettricità, sull'alcole e le bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati;

segnalato come i predetti incrementi colpiscano in particolare un settore, quello della produzione della birra, il quale ha conosciuto una notevole crescita negli ultimi anni, rappresentando un importante strumento di diversificazione per il settore agricolo, ma che ha già subito un notevole incremento dell'accisa, con il rischio che ulteriori inasprimenti tributari in materia porrebbero a rischio la possibilità, per il settore stesso, di sostenere la concorrenza degli altri produttori europei;

sottolineata l'inopportunità di procedere ad interventi disorganici e ripetuti a breve distanza di tempo sull'ammontare delle accise, sia in quanto ciò pregiudica una sia pur minima stabilità del quadro impositivo in materia, sia, soprattutto, in considerazione delle conseguenze economiche derivanti da un indiscriminato ricorso a tale tipologia di copertura;

rilevata la necessità di realizzare una complessiva riflessione sulla tematica generale relativa all'individuazione delle coperture finanziarie degli oneri recati dai provvedimenti legislativi, anche al fine di garantire maggiore razionalità e coerenza agli interventi di politica tributaria;

rilevato, a tale ultimo riguardo, come, nel corso di un'audizione svolta dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato il 3 luglio 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze abbia affermato che vi sono «ampi margini per la razionalizzazione della spesa, per ottenere

risparmi in molti comparti» e come il Rapporto contenente «elementi per la revisione della spesa» pubblicato nel maggio 2012 dal Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Governo, Giarda, abbia quantificato in oltre 200 miliardi di euro l'ammontare complessivo della spesa pubblica suscettibile di interventi di riduzione nel medio periodo, sussistendo dunque ancora spazi per intervenire su tale versante del bilancio pubblico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad individuare modalità di copertura degli oneri derivanti dal decreto-legge diverse da quelle indicate dagli articoli 25 e 26, sia in quanto l'aumento delle accise disposto dall'articolo 25 avrebbe ricadute economiche negative, non solo sui settori direttamente interessati, ma sull'intera dinamica dei consumi, sia in quanto l'incremento delle imposte sui trasferimenti immobiliari disposto dall'articolo 26 rischia di porsi in contraddizione con l'obiettivo, perseguito dal Governo in particolare con l'articolo 6 del decreto-legge n. 102 del 2013, di favorire la ripresa del mercato immobiliare e del settore delle costruzioni: in tale contesto si proceda ad individuare risorse alternative nel bilancio pubblico, in ogni caso senza far ricorso ad altri incrementi di tributi, segnatamente mediante interventi volti alla riduzione delle spese, in primo luogo attraverso una riduzione delle spese non essenziali o prive di adeguata giustificazione nell'attuale contesto socio-economico, salvaguardando comunque gli investimenti nei settori dell'istruzione e della ricerca, ovvero individuando altri regimi agevolativi il cui riordino comporti un minore impatto sulle attività economiche;

e con la seguente osservazione:

si segnala comunque, in linea generale, l'esigenza di considerare le conseguenze degli incrementi di accise sulla finanza delle regioni a statuto speciale, alle quali spetta in molti casi, ai sensi della normativa vigente, quota parte rilevante del gettito dell'imposta riscossa nei rispettivi territori.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 10, comma 1, sia previsto il termine di 90 giorni per l'emanazione del decreto interministeriale che dovrà indicare le modalità di attuazione delle misure recate dallo stesso comma 1 relative ai mutui per l'edilizia scolastica;

2) all'articolo 10, si preveda che il Ministero dell'istruzione e della ricerca riferisce semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia sull'utilizzo delle risorse stanziare per l'edilizia scolastica, ivi comprese quelle allocate presso il Ministero delle infrastrutture e presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sullo stato di avanzamento dei programmi e degli interventi per la ristrutturazione, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;

3) si preveda, nell'ambito degli interventi in materia di edilizia scolastica, il rifinanziamento dello strumento previsto dall'articolo 18, comma 8-quater, del DL 69/2013 per la riqualificazione degli edifici scolastici in cui è censita la presenza di amianto e la riapertura dei termini per l'assegnazione delle risorse già stanziare in caso di mancato esaurimento del plafond;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare modalità per sostenere la formazione del personale laureato nelle discipline geologiche per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza antisismica, anche in deroga alle disposizioni della legge n. 240 del 2010;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali tutti gli investimenti per interventi di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché per interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare quanto previsto all'articolo 5 del provvedimento, prevedendo un ampliamento dell'offerta formativa degli istituti tecnici e professionali, a tal fine

introducendo, ove non previste, ovvero incrementando, ove previste, le ore di lezione della materia «Scienze della Terra» allo scopo di accrescere la competenza e la consapevolezza degli studenti in ordine all'importanza delle criticità ambientali, idriche e di dissesto idrogeologico che caratterizzano il territorio nazionale;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare quanto previsto all'articolo 24 del provvedimento, consentendo oltre che all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, anche al Consiglio Nazionale delle Ricerche e all'Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale, di poter assumere personale ricercatore e tecnologico (nel quinquennio 2014-2018) per poter far fronte in maniera più incisiva agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE  
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole e per il relativo personale, per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per le università e di natura fiscale;

per quanto concerne l'ambito delle competenze della Commissione, appaiono rilevanti le previsioni di cui agli articoli 6 e 11, che recano misure volte a favorire e sostenere finanziariamente la dotazione di dispositivi digitali e il potenziamento delle possibilità di connessione wireless all'interno delle istituzioni scolastiche;

in particolare l'articolo 6, comma 2 destina la somma complessiva di 2,7 milioni di euro per l'anno 2013 e 5,3 milioni per l'anno 2014 per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso agli studenti delle scuole secondarie, appartenenti a famiglie a basso reddito; la disposizione è espressamente finalizzata alla riduzione della spesa delle famiglie per l'acquisto di libri scolastici;

a tale proposito appare restrittiva la finalità indicata, dal momento che i materiali didattici digitali appaiono prioritariamente volti a rendere più efficace la didattica e, attraverso l'interattività propria di tali strumenti, permettere agli studenti approfondimenti utili a migliorare l'apprendimento. Sarebbe opportuno, inoltre, favorire attività formative a favore dei docenti, finalizzate a permettere un efficace e pieno utilizzo di tali dispositivi e un conseguente miglioramento dell'attività didattica;

l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014 per

assicurare la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* negli istituti secondari, prioritariamente di secondo grado; tale misura è volta a permettere l'accesso degli studenti ai materiali didattici e ai contenuti digitali;

al riguardo sarebbe opportuno che le risorse stanziato fossero utilizzate prioritariamente per la dotazione di apparecchiature digitali e informatiche per gli istituti che ne siano sprovvisti e per la realizzazione e la fruizione della connettività a banda larga, e solo per gli istituti che ne siano già dotati, per la realizzazione della connessione wireless, ciò al fine di superare il digital divide e assicurare al territorio una maggiore omogeneità in termini di infrastrutturazione tecnologica e connettività alla rete;

considerato che negli orari di ingresso e uscita dalle scuole si produce una forte alterazione del traffico, soprattutto nelle zone urbane e metropolitane a causa dello spostamento di studenti, docenti e operatori scolastici, sarebbe opportuno identificare, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica, il responsabile della mobilità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998, recante «Mobilità sostenibile nelle aree urbane», al fine di valutare tempi e modi di ingresso e uscita dagli istituti scolastici con rilevante bacino di utenza e pianificare, concordemente con il comune, un piano che elimini le criticità di traffico legate a tali flussi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, tra le finalità individuate in relazione ai contributi per l'acquisto di dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali, in primo luogo il miglioramento della didattica e in secondo luogo la riduzione della spesa per le famiglie. A tale proposito si segnala altresì l'opportunità di favorire opportune attività di formazione a vantaggio dei docenti per assicurare il pieno utilizzo dei dispositivi digitali, al fine di adottare metodi didattici più efficaci;

b) con riferimento all'articolo 11, valuti la Commissione di merito l'opportunità di destinare le risorse ivi stanziata in via prioritaria alla realizzazione della connettività a banda larga nelle scuole che non ne siano dotate e all'acquisto di apparecchiature digitali e informatiche per le attività didattiche e, in via secondaria, alla realizzazione e fruizione della connettività wireless alla rete Internet per le istituzioni scolastiche già dotate di infrastrutturazione a banda larga;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che preveda che, all'interno di ciascuna istituzione scolastica ed educativa sede di dirigenza scolastica sia individuato un responsabile della mobilità, con il compito di trasmettere all'ufficio scolastico provinciale e al comune territorialmente competente eventuali indicazioni finalizzate alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari di ingresso e uscita dalle scuole per limitare la congestione del traffico.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE  
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

riconoscendo la centralità del capitale umano nell'economia della conoscenza e considerando, pertanto, la spesa in ricerca e istruzione come investimento e non come un costo;

apprezzate le misure volte agli interventi di edilizia scolastica, con particolare riferimento all'efficientamento energetico e alla messa in sicurezza delle scuole, nonché le misure finalizzate ad una migliore trasparenza nei processi di nomina dei membri dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) e degli Enti di ricerca vigilati dal MIUR;

valutata positivamente la previsione di nuove assunzioni di personale tecnologico e di ricerca dell'INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), anche in relazione alle esigenze della protezione civile;

manifestando, infine, perplessità in ordine alla copertura finanziaria che penalizza importanti settori produttivi già provati dalla crisi, nonché i consumatori,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito a ripristinare la previsione del parere parlamentare in relazione alle nomine dei componenti dell'ANVUR, anche con la previsione di tempi ristretti e certi per l'espressione dello stesso parere;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito di estendere a comuni e province le previsioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE



(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

apprezzato che il provvedimento miri a fornire importanti risposte a problematiche di varia natura, attraverso misure che intervengono sul complesso del sistema di istruzione, formazione e ricerca, a testimonianza della volontà, a più riprese dichiarata dal Governo, di adottare specifici provvedimenti in questi settori con investimenti volti ad un rilancio del settore;

analizzate le parti del testo di più diretto interesse della XI Commissione, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23 e 24;

rilevato che il decreto-legge in esame reca disposizioni di carattere molto ampio e articolato, che tuttavia sembrano rispondere all'obiettivo di porre rimedio a una situazione di grave precarietà in cui versano migliaia di lavoratori dei settori della scuola, dell'università e della ricerca, che da anni svolgono nel settore pubblico funzioni delicate, talvolta in ambiti di assoluta rilevanza strategica;

preso atto, in particolare, che l'articolo 15 prevede (in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola) la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA;

osservato che lo stesso articolo 15 stabilisce che – fermo restando, per quanto riguarda il personale docente titolare della classi di concorso C999 (insegnanti tecnico-pratici degli enti locali transitati nei ruoli dello Stato) e C555 (ex LII/C – esercitazioni di pratica professionale), quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, circa il transito nei ruoli del personale non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o collaboratore scolastico, in base al titolo di studio posseduto – lo stesso personale può transitare su altra classe di concorso per la quale

sia abilitato o in possesso di titolo idoneo, purché non ci siano condizioni di esubero nella provincia di riferimento,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 15, comma 1, relativo al piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, si segnala che, dal punto di vista del coordinamento con la normativa vigente, nell'ultimo periodo occorre citare anche il comma 3 dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997, che disciplina la procedura di autorizzazione, e non soltanto il comma 3-bis, che ne prevede esclusivamente l'applicabilità a tutte le amministrazioni pubbliche;

2) con riferimento all'articolo 15, commi da 4 a 9, si raccomanda alla Commissione di merito di valutare con attenzione se la soluzione individuata sia in grado di offrire adeguate tutele al personale in questione e risponda effettivamente alle finalità di cui alla risoluzione n. 8-0009, approvata l'8 agosto scorso dalle Commissioni riunite VII e XI della Camera, che ha impegnato il Governo a individuare una soluzione per i docenti inidonei per motivi di salute e per i docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555, diversa da quella recata dall'articolo 14, commi 13-15, del decreto-legge n. 95 del 2012;

3) all'articolo 16, comma 2, che rinvia ad un decreto del MIUR la definizione delle modalità di organizzazione e gestione (anche attraverso convenzioni con università statali e non statali) delle attività formative rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree ad alto rischio socio-educativo, occorre valutare il coordinamento delle disposizioni recate dal provvedimento in esame con quelle previste a livello contrattuale e, in particolare, con quelle di cui al vigente contratto collettivo nazionale integrativo per la formazione del personale docente, educativo, tecnico-pratico e ATA per l'anno scolastico 2013/2014, siglato il 24 luglio 2013, relativo ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato;

4) con riferimento alle misure introdotte dagli articoli 23 e 24, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di salvaguardare anche la delicata posizione di quei ricercatori dalle elevate competenze e qualifiche professionali, che rischiano di essere perdute nel caso in cui si propendesse per una soluzione diversa dalla loro stabilizzazione, a tal fine affrontando un problema che ha assunto dimensioni significative e

valorizzando lavoratori competenti e capaci, il cui contributo merita di ottenere un adeguato riconoscimento da parte dello Stato;

5) con riguardo, in linea più generale, alla realizzazione degli obiettivi del provvedimento di sostegno al diritto allo studio (articolo 2), al potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali (articolo 5) e alle azioni per la prevenzione della dispersione scolastica (articolo 7), si segnala la necessità di una specifica attenzione al tema degli «studenti lavoratori», atteso che il diritto a ricevere dal sistema di istruzione pubblico opportunità formative e di conseguimento dei titoli di studio da parte delle persone che lavorano deve essere parte integrante delle politiche di diritto allo studio, costituisce uno strumento utile al recupero della dispersione scolastica e costituisce fattore sia di sostegno alla occupabilità sia di crescita professionale di lavoratori e lavoratrici; in tal senso, poiché i corsi serali oggi attivati perseguono tale obiettivo non con la sufficiente garanzia di continuità, è necessario dare corretta e piena attuazione alle norme sui «Centri per l'educazione degli adulti», compresi i corsi serali.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE  
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

apprezate le finalità del provvedimento sia per quanto riguarda i profili attinenti più propriamente alle politiche sociali (articoli 1 e 2), tra cui particolarmente significativa è l'attenzione per i soggetti fragili, sia per le parti relative alla tutela del diritto alla salute nelle scuole (articolo 4), nell'ambito delle quali vanno evidenziate in particolare le norme sulla sigaretta elettronica e sulla promozione dell'educazione alimentare;

ritenuto che nell'ambito delle politiche volte alla promozione della salute nelle scuole particolare risalto vada dato anche all'attività fisica e motoria;

ritenute altresì pienamente condivisibili le norme finalizzate al contrasto alla dispersione scolastica (articolo 7), con interventi e programmi per la realizzazione dell'obiettivo di un effettivo diritto all'accesso alla scuola per tutti, soprattutto per coloro che si trovano in condizione di svantaggio sociale e culturale, e anche con la valorizzazione degli insegnanti di sostegno;

valutate favorevolmente anche le disposizioni dettate dall'articolo 21 sulla formazione specialistica dei medici;

ritenuto tuttavia opportuno che le nuove disposizioni dell'articolo 21 si inseriscano in un più ampio discorso volto a rivedere nel suo complesso l'articolazione generale della formazione specialistica dei medici;

considerato, infine, opportuno prevedere interventi volti alla riduzione del gap, peraltro destinato ad aumentare, tra il numero dei laureati in medicina e quello di coloro che risultano ogni anno ammessi alle scuole di specializzazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'elaborazione di programmi volti a favorire l'incremento dell'educazione fisica e motoria;

b) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un riferimento, da un lato, alla esigenza che i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della Commissione unica nazionale, che – ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 368 del 1999 – saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano in modo assoluto oggettivi ed imparziali, e dall'altro, all'esigenza che i vincitori siano destinati alle sedi tenendo in considerazione le opzioni indicate al momento della domanda di ammissione;

c) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire una disposizione che prefiguri una nuova articolazione della formazione specialistica dei medici, in base alla quale l'inserimento dei medici in

formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale avvenga sulla base di una rete formativa completa per ogni singola scuola di specializzazione, comprensiva delle strutture universitarie e di quelle ospedaliere e territoriali, secondo accordi regionali. La nuova articolazione dovrebbe altresì prevedere che l'inserimento del medico in formazione specialistica nelle strutture ospedaliere sia sempre approvato dal consiglio di direzione della scuola. I medici in formazione specialistica dovrebbero infine assumere una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione, delle aziende ospedaliere o degli IRCCS, nonché con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione;

d) all'articolo 21, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la quantità e la tipologia dei contratti dei medici in formazione specialistica nelle aziende del Servizio sanitario nazionale, valutandone anche una eventuale revisione della loro durata, siano rimodulate ogni triennio con un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato con il concerto del Ministro

della salute, sulla base di una approfondita analisi del fabbisogno nazionale di borse di studio per i medici specializzandi, determinato in relazione ai dati epidemiologici e alle evoluzioni tecnico-scientifiche ed organizzative, che consenta di rivedere non solo la quantità ma anche la distribuzione delle borse di studio tra le varie discipline.

#### PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

premesso che:

il decreto-legge n. 104 introduce un complesso di misure in materia d'istruzione, università e ricerca, articolato in tre capi. Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione Agricoltura, si segnalano fundamentalmente tre questioni;

l'articolo 4, dedicato alla tutela della salute nelle scuole, al comma 5 prevede che: «Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate;

al riguardo, si sottolinea l'importanza che i programmi di educazione alimentare tengano in particolare considerazione – per il loro valore ai fini della tutela della salute e dell'ambiente e per la relativa valenza sociale – il consumo di prodotti biologici, di quelli provenienti da filiera corta e a «chilometro zero» e di quelli provenienti dall'agricoltura sociale nonché la riduzione degli sprechi alimentari. Si sottolinea altresì l'esigenza di tener presente il contributo che in tale contesto possono fornire le aziende, che operano nel campo della refezione scolastica, da considerare quale risorsa fondamentale per le attività di educazione alimentare, che non comporta oneri aggiuntivi;

l'articolo 25, tra le disposizioni volte alla copertura finanziaria del provvedimento, dispone aumenti scadenzati delle aliquote di accisa relativi alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico (dal 10 ottobre 2013, dal 1° gennaio 2014 e dal 1° gennaio 2015);

per un quadro sintetico degli effetti, si sottolinea che tali aumenti si attestano a fine triennio su aliquote superiori al 27 per cento rispetto alle aliquote in essere. Il che, secondo la relazione

tecnica, permette di stimare aumenti di entrate da accise pari a 11,7 milioni per i mesi residui del 2013, a 130,5 milioni per il 2014 e a 215,9 milioni a decorrere dal 2015, unitamente a maggiori entrate da IVA per 1,6 milioni nel 2013, a 18,9 milioni nel 2014 e a 31,3 milioni a decorrere dal 2015. Contestualmente, vengono indicate minori entrate negli anni 2014-2016, sia in termini di IRES/IRPEF (rispettivamente -1,4 milioni, -15 milioni e -19,1 milioni), che in termini di IRAP (rispettivamente -0,3 milioni, -2,9 milioni e -3,6 milioni);

al riguardo, va rilevato che si intravede sul territorio italiano lo sviluppo di un promettente settore legato alla produzione e al consumo di birre artigianali di qualità, da cui possono derivare tra l'altro occupazione e indotto turistico-gastronomico; si propone pertanto che gli aumenti previsti per le accise della birra siano soppressi;

L'articolo 26 reca modifiche, sempre volte alla copertura finanziaria del provvedimento, alla disciplina delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative ai trasferimenti immobiliari; in particolare, si prevede, a decorrere dal 2014, l'introduzione dell'imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro per ciascuna imposta, da versare sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di immobili soggetti all'imposta di registro; inoltre, sempre dal 2014, si prevede l'aumento della misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale da 168 a 200 euro;

questi aumenti risultano particolarmente gravosi per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, che dovranno sostenere ulteriori e accresciuti oneri a causa della soppressione, sempre a partire dal 2014, delle agevolazioni sulla tassazione dei trasferimenti di terreni destinati all'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile (articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011). Tra queste, ad esempio, sono ricomprese quelle per la piccola proprietà contadina (prevista sin dalla legge n. 604 del 1954, più di recente prorogata fino al 2010 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 e infine posta a regime con la legge n. 220 del 2010 – legge di stabilità 2011), quelle per i territori montani (articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973), per le aziende agricole montane (articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994) e per il compendio unico (articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001);

l'assetto che ne deriva, aggravato dagli ulteriori aumenti di cui all'articolo 26 del decreto-legge in esame, non tiene conto della diversità strutturale dell'acquisto di terreni destinati all'uso agricolo;

infatti, senza le necessarie correzioni, dal 1° gennaio 2014 i trasferimenti «agricoli» saranno sottoposti allo stesso trattamento tributario applicato alla compravendita di terreni effettuata da soggetti privi di qualifica professionale agricola (che fino al dicembre 2013 sono soggetti all'aliquota del 15 per cento). La conseguenza sarà quella di applicare ai trasferimenti dei terreni agricoli effettuati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli la stessa tassazione unica dei trasferimenti immobiliari. Il che prevedibilmente danneggerà l'occupazione

giovane in agricoltura e finirà probabilmente per agevolare invece gli acquisti di terreni agricoli per altre finalità, ad esempio quelle speculative, finanziarie e commerciali, a danno dell'agricoltura;

al fine di tutelare il comparto agricolo reale e di garantire sia l'accesso alla terra sia gli investimenti da parte di coloro che con la loro azione operano a tutela del territorio in contesti disagiati, come la montagna, si reputa necessaria una complessiva riformulazione dell'articolo 26, al fine di esentare dai relativi aggravii fiscali i terreni destinati all'uso agricolo professionale, ripristinando altresì le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, per i territori montani, per le aziende agricole montane e per il compendio unico, attualmente in vigore fino alla fine del 2013;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia riformulato l'articolo 26, in modo da escluderne l'applicazione agli atti di acquisto della proprietà di terreni destinati all'uso agricolo da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Al contempo, le minori entrate derivanti da tale esenzione dovranno essere reperite attraverso una complessiva rimodulazione delle aliquote dell'imposta di registro sugli atti traslativi della proprietà dei medesimi terreni agricoli. In particolare, dovrà essere previsto l'aumento dell'aliquota al 12 per cento se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché il mantenimento in vigore, oltre il 2013, delle agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009, per i territori montani dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, per le aziende agricole montane dall'articolo 5-bis della legge n. 97 del 1994, nonché per il compendio unico di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001. Eventuali minori entrate potranno altresì essere compensate con l'introduzione di un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5;

b) sia modificato l'articolo 25 in ragione delle potenzialità di sviluppo della produzione e del consumo di birre artigianali di qualità, sopprimendo il previsto aumento dell'accisa sulla birra e introducendo un contributo straordinario sulle bibite gassate e bibite di fantasia, in coerenza con gli obiettivi di educazione alimentare, di cui all'articolo 4, comma 5;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 5, sia previsto in maniera esplicita che i programmi di educazione alimentare, le cui modalità attuative saranno definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, prevedano esplicitamente anche:

- 1) criteri di indirizzo a favore del consumo, nella filiera ortofrutticola, tra l'altro di prodotti biologici, di filiera corta e a chilometro zero e provenienti dall'agricoltura sociale;
- 2) criteri di indirizzo per la riduzione degli sprechi alimentari;
- 3) la valorizzazione delle aziende affidatarie dei servizi di refezione scolastica, che costituiscono risorse fondamentali per le attività di educazione alimentare, utilizzando a tal fine anche i fondi paritetici interprofessionali riorientandoli in quota parte anche su aspetti formativi legati ai programmi di educazione alimentare rivolti a studenti e famiglie.

**PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(Politiche dell'Unione europea)**

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1574, di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

ricordato che il decreto-legge reca disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole – per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale – e altre disposizioni, riguardanti, in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca;

richiamate le disposizioni di cui agli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono che l'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e sostenendo ed integrando la loro azione, nel rispetto della responsabilità dei singoli Stati quanto al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del sistema di istruzione e formazione e che l'azione dell'Unione in materia di istruzione si esplica attraverso la fissazione di obiettivi comuni e lo scambio di buone pratiche fra Stati membri, nonché attraverso il finanziamento di programmi volti al perseguimento degli obiettivi fissati;

evidenziato come le misure recate dal provvedimento si collochino nel quadro dei principi e degli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

ricordato in particolare che il 28 giugno 2011 il Consiglio ha adottato una raccomandazione sulle politiche di riduzione dell'abbandono

scolastico e che il contrasto della dispersione scolastica figura tra le priorità della Strategia Europa 2020, con l'obiettivo di ridurre i tassi di abbandono precoce dei percorsi di istruzione della popolazione tra 18 e 24 anni al di sotto del 10 per cento (l'obiettivo nazionale per l'Italia è pari al 15-16 per cento); il Consiglio, nelle sue conclusioni di marzo 2013, è intervenuto sul tema «Investire in istruzione e formazione» invitando gli Stati membri, nel rispetto del principio di sussidiarietà, a intensificare gli sforzi per prevenire la dispersione scolastica;

richiamata la proposta di raccomandazione della Commissione europea «Garanzia per i giovani», fatta propria dal Consiglio il 22 aprile 2013, per assicurare ai giovani fino a 25 anni di età un'offerta di lavoro, di prosecuzione dell'istruzione scolastica, di apprendistato o di un tirocinio di qualità elevata (COM(2013)729). Al fine di dare concreta attuazione alla raccomandazione, la Commissione ha presentato la comunicazione «Lavorare insieme per i giovani d'Europa – Invito ad agire contro la disoccupazione giovanile» in cui sono elencate le azioni proposte dalla Commissione per combattere la disoccupazione giovanile;

ricordato altresì che la Strategia Europa 2020, per quanto riguarda la lotta alla disoccupazione giovanile, prevede l'iniziativa prioritaria «Youth Opportunities Initiative» volta a promuovere l'apprendistato e i tirocini per i giovani e ad aiutare coloro che hanno abbandonato la scuola o un percorso formativo ad acquisire le competenze necessarie a trovare un lavoro;

evidenziata la Comunicazione della Commissione europea del 20 novembre 2012 «Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici» (COM(2012)669), ove si ritiene

prioritario lo sfruttamento pieno delle tecnologie, in particolare di internet, nel settore dell'istruzione, con un ammodernamento delle infrastrutture di tecnologia dell'informazione a disposizione delle scuole;

rilevato che la revisione e il rafforzamento del profilo professionale di tutte le professioni dell'insegnamento figurano tra le priorità indicate dalla Commissione nella citata comunicazione del novembre 2012; a tal fine si prevedono un riesame dell'efficacia e della qualità accademica e pedagogica della formazione iniziale degli insegnanti, l'introduzione di sistemi coerenti e dotati di risorse adeguate per la selezione, il reclutamento, l'inserimento e lo sviluppo professionale del personale docente e il rafforzamento della competenza digitale degli insegnanti, lo sviluppo di regolari verifiche della performance degli insegnanti;

evidenziata la necessità – anche con riferimento ai contenuti dell'articolo 1 del decreto-legge, che autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica – di adoperarsi affinché sia

pienamente garantito l'esercizio del diritto allo studio anche a livello universitario, destinando fondi adeguati a garantire borse di studio e strutture di accoglienza per gli studenti che non hanno le opportunità economiche per sostenere i costi dell'università, valutando tra questi i più meritevoli;

sottolineata quindi l'opportunità – con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 15 del provvedimento, che prevede la definizione di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, nonché la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'a.s. 2013/2014 – di procedere quanto prima alla copertura di tutte le cattedre vacanti, prevedendo la stabilizzazione del maggior numero di docenti precari e l'inserimento in organico nella scuola di nuove figure professionali (psicologi, pedagogisti, tutor specialisti nella gestione di disabilità gravi), anche a tal fine destinando investimenti in formazione in itinere qualificata per i docenti, orientata alle best practice in Italia e in Europa;

auspicato che nel conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), di cui all'articolo 19 del provvedimento, siano garantiti criteri di giustizia ed equità, tenuto conto della professionalità e alta formazione del personale docente interessato;

con riferimento infine alle disposizioni di cui all'articolo 7, laddove si prevede che nell'a.s. 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica, sia garantito che le risorse a tal fine stanziare si collochino nel quadro di un progetto di ampio respiro, che destini adeguate risorse per gli istituti che hanno risultati qualitativi più bassi; ciò al fine di elevare lo standard qualitativo del sistema scuola italiano ed evitare di penalizzare i territori con maggior disagi sociali ed economici;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**